

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **117/1971** (ECLI:IT:COST:1971:117)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **06/05/1971**; Decisione del **19/05/1971**

Deposito del **26/05/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5621**

Atti decisi:

N. 117

ORDINANZA 19 MAGGIO 1971

Deposito in cancelleria: 26 maggio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 140 del 3 giugno 1971.

Pres. BRANCA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666

(concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal pretore di Napoli nell'incidente di esecuzione sollevato da Barbato Salvatore, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che nel corso del procedimento per incidente di esecuzione promosso da Barbato Salvatore, il pretore di Napoli, con ordinanza 19 novembre 1970, malgrado l'impropria indicazione del dispositivo, ha sostanzialmente sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in relazione all'ultimo comma dell'art. 170 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice di appello, invece che nel momento della pronuncia della sentenza;

che davanti a questa Corte la parte non si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 54 del 1971 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte sopra menzionata, dichiarando altresì non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 54 del 1971, nella parte in cui, in relazione all'art. 170, ultimo comma, del codice di procedura penale, prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.